

DELIBERAZIONE 28 MARZO 2023

123/2023/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 9607/2022 IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1244^a riunione del 28 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/COM, recante Avvio di un'indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese regolate;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2016, 177/2016/E/GAS, recante Estensione dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 256/2014/E/COM, ai dati e alle informazioni trasmessi all'Autorità da imprese di distribuzione gas (di seguito: deliberazione 177/2016/E/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 220/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 494/2018/E/GAS, recante Chiusura dell'indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese regolate ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità 177/2016/E/GAS e 220/2017/R/GAS, relativamente ai dati e alle informazioni comunicati all'Autorità dalle società Italgas e Napoletanagas (di seguito: deliberazione 494/2018/E/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2020, 163/2020/R/GAS, recante "Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del

- servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2016” (di seguito: deliberazione 163/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 567/2020/R/GAS, recante “Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2017” (di seguito: deliberazione 567/2020/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 596/2021/R/GAS, recante “Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2018” (di seguito: deliberazione 596/2021/R/GAS);
 - la deliberazione 8 marzo 2022, 96/2022/C/GAS, recante “Appello della sentenza 14 febbraio 2022, n. 348 del Tar Lombardia, Sezione prima, di annullamento della deliberazione dell’Autorità 163/2020/R/gas e della deliberazione 567/2020/R/gas” (di seguito: deliberazione 96/2022/C/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità deliberazione 8 agosto 2022, 383/2022/R/gas, recante “Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2019 e rideterminazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2014 per alcuni impianti di un’impresa” (di seguito: deliberazione 383/2022/R/GAS);
 - la comunicazione di Italgas del 23 luglio 2018, prot. Autorità 22263/A (di seguito: comunicazione 23 luglio 2018);
 - la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 17 luglio 2019, prot. Autorità n. 19166/P (di seguito: comunicazione 17 luglio 2019);
 - la comunicazione di Italgas Reti S.p.A. (di seguito: Italgas Reti) del 1° agosto 2019, prot. Autorità n. 20776/A (di seguito: comunicazione 1° agosto 2019);
 - la comunicazione di Italgas del 16 settembre 2019, prot. Autorità n. 23417/A (di seguito: comunicazione 16 settembre 2019);
 - la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 27 marzo 2020, prot. Autorità n. 10688/P;
 - la comunicazione di Italgas del 17 aprile 2020, prot. Autorità 12609/A;
 - la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 2 dicembre 2020, prot. Autorità n. 40297/P;
 - la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima (di seguito: TAR Lombardia) n. 248/2022 (di seguito: sentenza TAR Lombardia 248/2022);
 - la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 9607/2022 (di seguito: sentenza CdS 9607/2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12 della RQDG fissa gli obblighi di servizio per le attività rilevanti ai fini della sicurezza quali la ricerca ed eliminazione delle dispersioni gas, l'odorizzazione del gas, il pronto intervento;
- l'articolo 12, comma 12.2 lettere a) e b) della RQDG prevede per le imprese distributrici di gas naturale l'obbligo dell'ispezione della rete in alta/media pressione e in bassa pressione; in particolare, per ogni impianto deve essere effettuata l'ispezione della rete pari al 100% con periodicità di ispezione pari a 4 anni mobili per la rete in alta/media pressione e con periodicità pari a 3 anni mobili per la rete in bassa pressione;
- l'articolo 12, comma 2, lettera c) della RQDG prevede per le imprese distributrici di gas naturale l'obbligo dell'ispezione annuale della rete in materiale diverso da acciaio protetto catodicamente in modo efficace (comprensivo di quello protetto con anodi galvanici le cui misurazioni di potenziale hanno espresso valori conformi a quelli previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente linea guida APCE), polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo. E precisamente per ogni impianto deve essere effettuata l'ispezione annuale della rete pari al 100%.
- l'articolo 30, della RQDG, contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
 - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione del gas naturale;
 - siano soggette al sistema incentivante le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
 - le imprese distributrici abbiano facoltà di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 31 e 32 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
 - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi con riferimento agli obiettivi di miglioramento fissati ex-ante dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e i livelli tendenziali annuali, di cui al comma 32.6, della RQDG). Nello specifico, all'impresa distributtrice è richiesto, per ogni impianto di distribuzione interessato, il raggiungimento dei suddetti livelli tendenziali annuali fissati ex-ante e di realizzare, nel corso del periodo di regolazione, un percorso di miglioramento finalizzato a contenere progressivamente il numero delle dispersioni segnalate da terzi. Nel caso di raggiungimento del livello tendenziale annuale l'impianto totalizzerà premi,

- viceversa penalità (a meno degli impianti in franchigia che non totalizzeranno nulla);
- la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto a quello minimo annuale fissato dalla stessa RQDG; tale componente si traduce in premi, laddove ricorrano le condizioni per totalizzare premi (articolo 31 della RQDG);
 - l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
 - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione accaduto per responsabilità della stessa impresa distributrice subisce una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.1, della RQDG;
 - in caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto effettuati dall'Autorità, perde i premi, ai sensi del comma 35.3, della RQDG;
 - nel caso in cui per il medesimo impianto di distribuzione sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio previsti dall'articolo 12 della RQDG, perde i premi, ai sensi del comma 35.4, della RQDG.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 256/2014/E/COM, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva in materia di investimenti dichiarati dalle imprese dei settori regolati al fine di verificare la correttezza delle informazioni comunicate all'Autorità e di fornire elementi utili ai fini di una valutazione della congruità e della coerenza dei medesimi investimenti con il contesto settoriale;
- nel periodo maggio-luglio del 2015, gli Amministratori Giudiziari *pro tempore* di Italgas, nell'ambito del loro mandato, hanno comunicato all'Autorità le risultanze di:
 - verifiche a campione svolte nel 2015 da un consulente tecnico incaricato dal Tribunale di Palermo sulla conformità delle reti di distribuzione del gas naturale realizzate in Sicilia, Piemonte, Liguria e nel distretto di Roma;
 - accertamenti svolti nel periodo 2007-2009 da un consulente tecnico incaricato da Italgas sullo stato di posa delle condotte del gas realizzate nel "Distretto Sud";
- le verifiche e gli accertamenti di cui sopra, hanno permesso a Italgas di individuare, tra l'altro, anomalie e aspetti di "non conformità" riguardo alla corretta applicazione della normativa tecnica inerente alla costruzione delle reti di distribuzione;
- con deliberazione 177/2016/E/GAS, l'Autorità ha esteso l'ambito dell'indagine conoscitiva, di cui alla deliberazione 256/2014/E/COM, al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni comunicati all'Autorità da Italgas e,

- qualora se ne verificano i presupposti, ai distributori che risultino aver ceduto porzioni di rete alla medesima;
- con la medesima deliberazione 177/2016/E/GAS, inoltre, l’Autorità ha previsto di effettuare specifici approfondimenti atti a verificare, tra l’altro, la congruità della valorizzazione economica e patrimoniale della rete di distribuzione del gas, con specifico riguardo ai tratti di rete segnalati dagli Amministratori Giudiziari di Italgas e la correttezza delle informazioni comunicate all’Autorità ai fini dei meccanismi incentivanti previsti dalla RQDG 2009-2013 e dalla RQDG 2014-2019, in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas naturale;
 - con deliberazione 494/2018/E/GAS, l’Autorità ha approvato la “Chiusura dell’indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese regolate ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità 177/2016/E/GAS e 220/2017/R/GAS, relativamente ai dati e alle informazioni comunicati all’Autorità dalle società Italgas e Napoletanagas”;
 - nella relazione conclusiva allegata alla suddetta deliberazione 494/2018/E/GAS, in relazione a situazioni di difformità nella realizzazione delle reti di distribuzione rispetto alla normativa tecnica in vigore rilevate da un consulente tecnico del Tribunale di Palermo, è risultato che Italgas ha provveduto a una verifica e valutazione puntuale delle suddette situazioni di difformità, effettuando, laddove ritenuto necessario, specifici interventi per rendere le suddette reti conformi alla normativa tecnica (comunicazione 23 luglio 2018);
 - sulla base di tali verifiche e valutazioni puntuali della situazione delle reti presenti in ciascuna di esse (per un totale di n. 37 su 42 località segnalate nelle regioni Sicilia, Liguria e Piemonte) sono emerse difformità realizzative rispetto a quanto previsto nel Capitolato di appalto, in relazione alle quali Italgas ha cautelativamente posto in essere delle azioni di monitoraggio specifiche (intensificazione della ricerca programmata delle dispersioni e delle misure del livello di odorizzazione);
 - come indicato nella Relazione conclusiva allegata alla citata deliberazione 494/2018/E/GAS:
 - i controlli tecnici effettuati dall’Autorità in 24 impianti che servono le località indicate nella relazione degli Amministratori giudiziari non hanno rilevato non conformità relativamente al grado di odorizzazione;
 - i maggiori controlli effettuati volontariamente da Italgas paiono soprattutto rispondenti a scopi precauzionali e non all’innalzamento della qualità del servizio rispetto allo *standard* definito dagli obblighi di regolazione;
 - con la comunicazione 17 luglio 2019, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità segnalava che, in base a quanto riportato nel paragrafo 2.5 della Relazione conclusiva allegata alla deliberazione 494/2018/E/GAS, avrebbe proposto al Collegio dell’Autorità l’azzeramento di eventuali premi connessi ai richiamati meccanismi della RQDG;
 - a tale comunicazione hanno fatto seguito le comunicazioni di Italgas 1° agosto 2019 e 16 settembre 2019, con cui la medesima società ha contestato, sotto diversi profili, la prospettazione degli Uffici dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al procedimento relativo alla determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2016, e con particolare riferimento ai 24 impianti che distribuiscono gas nelle località (ricadenti nelle regioni Sicilia, Piemonte, Liguria) interessate dagli esiti dell'indagine dell'Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/GAS, e sulla base delle considerazioni ivi svolte, l'Autorità, con deliberazione 12 maggio 2020, 163/2020/R/GAS, ha annullato, per tale anno 2016, i premi altrimenti dovuti a Italgas (componenti odorizzazione e dispersioni);
- anche con riferimento al procedimento relativo alla determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2017, relativamente ai 24 impianti sopra indicati, e per le medesime ragioni richiamate, con la deliberazione 567/2020/R/GAS, l'Autorità ha annullato i relativi premi.

CONSIDERATO CHE:

- le deliberazioni 163/2020/R/GAS e 567/2020/R/GAS sono state impugnate da Italgas Reti innanzi al TAR Lombardia, che con sentenza 14 febbraio 2022, n. 448/2022, ha accolto i suddetti ricorsi per difetto di motivazione ed in particolare avendo l'Autorità desunto la violazione degli *standard* minimi di sicurezza normativamente previsti negli impianti gestiti dalla ricorrente, dagli inadempimenti contrattuali posti in essere dalle sue imprese appaltatrici, e pertanto, sulla base di una presunzione, tuttavia non prevista dalla legge;
- avverso la predetta pronuncia, l'Autorità ha interposto appello che è stato rigettato dal Consiglio di Stato, con sentenza 12 luglio 2022, n. 9607/2022.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento finalizzato all'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9607/2022 in relazione alla determinazione dei premi e delle penalità relative ai recuperi di sicurezza per gli anni 2016 e 2017 con riferimento ai 24 impianti che distribuiscono gas nelle località (ricadenti nelle regioni Sicilia, Piemonte, Liguria) interessate dagli esiti dell'indagine dell'Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/GAS;
- poiché le decisioni annullate con la citata sentenza 9607/2022 sono state reiterate dall'Autorità anche con riferimento alla determinazione dei premi e delle penalità relative agli anni 2018 e 2019, rispettivamente annullati con la deliberazione 596/2021/R/GAS e sospesi ai sensi della deliberazione 383/2022/R/GAS, sia opportuno chiarire sin d'ora che l'Autorità si riserva di rivalutare questi ultimi provvedimenti alla luce degli esiti del presente procedimento

DELIBERA

1. di avviare, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 9607/2022, un procedimento per la determinazione dei premi e delle penalità relative ai recuperi di sicurezza per gli anni 2016 e 2017 con riferimento ai 24 impianti che distribuiscono gas nelle località ricadenti nelle regioni Sicilia, Piemonte, Liguria interessate dagli esiti dell'indagine dell'Allegato A alla deliberazione 494/2018/E/GAS;
2. di prevedere che nell'ambito del presente procedimento possano essere acquisite, previa richiesta del responsabile del procedimento, ulteriori informazioni utili allo svolgimento dello stesso;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2023;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla società Italgas Reti S.p.A. e di pubblicarla sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini